



Comune di Torri di Quartesolo




Sistema di Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n. 9159.CDT

Approvazione piano di razionalizzazione delle società partecipate

(art. 1, commi 611 e seguenti, della legge 190/2014)

ALLEGATO ⁰¹) ALLA DELIBERAZIONE ^{CC}
N. 12 del 26/03/2015
di N. 09 fogli



1. PREMESSA.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*, gli enti locali devono avviare un *"processo di razionalizzazione"* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il *"processo di razionalizzazione"*:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano è composto da una relazione tecnica che definisce modalità, tempi di attuazione, e dei risparmi da conseguire.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013) e, quindi, nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *"a consuntivo"* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato, la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

L'individuazione più coerente con il riparto delle competenze tra gli organi di governo del Comune porta ad individuare nel Consiglio Comunale l'organo deputato ad approvare il Piano in esame.

Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*.

Per osservare *"alla lettera"* il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, la soluzione più equilibrata è far approvare il piano in oggetto su proposta del Sindaco.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Appare opportuno riassumere i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Dette informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Purtroppo non si estende all'IVA, eventualmente dovuta, circostanza questa che, come vedremo più avanti, rileva non poco

ai fini delle proposte oggetto del presente piano. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- ◇ le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- ◇ le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

2. LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO.

Il Comune di Torri di Quartesolo partecipa al capitale delle seguenti società:

Società	Quota	Attività
Soraris spa	6,66%	Raccolta rifiuti solidi urbani e nettezza urbana – Affidataria in house
Acque Vicentine spa	1,18%	Gestione servizio idrico integrato – Affidataria in house
Società Impianti Berico Tesina (SIBET) srl	29,59%	Detiene la proprietà del depuratore realizzato dal Consorzio Fognature Bacino del Tesina e collettori di adduzione e collegamento dai comuni

		di Grumolo delle Abbadesse – Camisano Vicentino, Grisignano di Zocco e Torri di Quartesolo, Sinistra Tesina – Gli impianti sono in uso ad Acque Vicentine spa
SIBET ACQUA srl	29,20%	Detiene la comproprietà al 50% delle centrali idriche di Abbadia Polesse, Riviera Berica e Villa Guiccioli nonché tre serbatoi
BANCA ETICA	40 azioni	Per un valore nominale di € 2.065,60

Nei paragrafi che seguono saranno illustrate le condizioni delle singole partecipazioni e le eventuali iniziative programmate per raggiungere gli obiettivi previsti dalle norme sopra richiamate.

3. SOCIETA' SORARIS SPA

La società Soraris spa è a capitale interamente pubblico, essendo partecipata da 15 (quindici) Comuni che ne detengono il capitale con un numero di azioni pari per ciascun socio.

Il nostro Comune, come gli altri, è, quindi, titolare di una partecipazione azionaria pari al 6,66 per cento del capitale sociale.

La società effettua il servizio di raccolta dei rifiuti e di avviamento allo smaltimento in tutti i Comuni soci in virtù di affidamento in house.

La società si è sistematicamente adeguata alle norme sulle società a partecipazione pubblica, anche relativamente alla composizione degli organi di amministrazione e di controllo ed ai relativi compensi, contenuti entro i limiti di legge.

L'amministrazione infatti è affidata ad un amministratore unico la cui indennità è contenuta entro i limiti di legge.

Alle dipendenze della società operano un direttore e 54 dipendenti.

Dai risultati di bilancio e di esercizio non emergono criticità particolari, come si ricava dalle seguenti tabelle:

Risultato d'esercizio			
	2011	2012	2013
	99.238,00	95.559,00	118.419,00

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
B) Immobilizzazioni	1.736.725,00	1.480.661,00	1.561.852,00
C) Attivo circolante	3.422.552,00	3.777.060,00	3.912.274,00
D) Ratei e risconti	168.686,00	98.106,00	248.413,00
Totale Attivo	5.327.963,00	5.355.827,00	5.722.539,00



Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	1.185.643,00	1.281.202,00	1.399.621,00
B) Fondi per rischi ed oneri	140.000,00	220.000,00	135.000,00
C) Trattamento di fine rapporto	355.518,00	408.240,00	446.763,00
D) Debiti	3.640.002,00	3.252.787,00	3.736.144,00
E) Ratei e Risconti	6.800,00	193.598,00	5.011,00
Totale passivo	5.327.963,00	5.355.827,00	5.722.539,00

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	8.850.954,00	9.090.249,00	8.560.793,00
B) Costi di produzione	- 8.489.903,00	- 8.876.042,00	- 8.368.654,00
Differenza	361.051,00	214.207,00	192.139,00
C) Proventi e oneri finanziari	- 73.336,00	- 92.919,00	- 77.438,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-	-	-
E) Proventi ed oneri straordinari	15.217,00	104.861,00	30.296,00
Risultato prima della imposte	302.932,00	226.149,00	144.997,00
Imposte	203.694,00	130.590,00	26.578,00
Risultato d'esercizio	99.238,00	95.559,00	118.419,00

Finora i Comuni non sono stati mai chiamati a ripianare le perdite.

L'attività viene gestita in modo più che soddisfacente in virtù di un contratto di servizio che verrà a scadenza il 31 dicembre 2017.

Al momento, quindi, l'Amministrazione Comunale intende mantenere questa partecipazione, per la quale, in virtù di quanto sopra chiarito, non ravvisa ulteriori interventi di riorganizzazione degli organi amministrativi o di controllo, ovvero di riduzione delle relative remunerazioni che, in relazione, all'entità dell'attività svolta e alle relative responsabilità appaiono già congrue e ragionevolmente contenute.

Naturalmente, come finora avvenuto, le scelte societarie continueranno ad essere ispirate all'economicità della gestione dei servizi affidati, e in ciò l'Amministrazione, nei limiti consentiti dalla propria partecipazione, continuerà a dare il proprio contributo.

L'importanza dei servizi affidati alla Soraris spa e i positivi risultati ottenuti in questi anni porteranno i Comuni ad effettuare nei prossimi mesi scelte impegnative per garantire alla società un orizzonte temporale ed una capacità operativa che vada oltre il 2017, anno in cui verranno a scadenza i contratti di servizio dei Comuni soci attualmente in essere.

Attraverso la Soraris spa il Comune ha alcune modeste partecipazioni indirette in altre società operanti nell'ambito dei servizi per l'ambiente e il territorio.

Entro breve si chiederà alla Soraris spa di fornire indicazioni e proposte sulle modalità di recepimento delle norme richiamate in premessa.

Le eventuali proposte che verranno così acquisite formeranno un'appendice al presente piano.



4. SOCIETA' ACQUE VICENTINE SPA

Anche il capitale della società Acque Vicentine spa è interamente detenuto dai 31 (trentuno) Comuni soci anche se, per i motivi che saranno più avanti esposti, le singole partecipazioni non sono paritarie ma notevolmente differenziate (si va da una partecipazione del 58,42% del Comune di Vicenza a partecipazioni inferiori all'1%).

La partecipazione alla società Acque Vicentine spa risale al 2004, allorché questo Comune, assieme ad altri 27 Comuni, decise di sottoscrivere una quota di azioni della società il cui capitale sociale all'epoca era posseduto interamente dal Comune di Vicenza. Tale scelta era finalizzata all'affidamento in house del servizio idrico integrato a favore dei comuni partecipanti.

Per definire le modalità di svolgimento del controllo analogo richiesto dalla normativa per questo tipo di affidamento venne concordata e sottoscritta apposita convenzione con la quale il Comune di Vicenza si obbligava a cedere azioni di Acque Vicentine ai 30 (trenta) Comuni ivi indicati (nel frattempo ai 28 Comuni iniziali se ne erano aggiunti altri 2, completando così la partecipazione di tutti gli enti del sub ambito di Vicenza), i quali, a loro volta, si obbligavano ad acquistare "il 100% della propria quota complessiva entro il termine massimo di cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione". Peraltro la stessa convenzione prevedeva che:

- a) l'acquisto potesse essere effettuato anche per quote annuali, comunicando tale intenzione entro il 30 settembre di ciascun anno;
- b) l'applicazione, in caso di mancato acquisto dell'intera quota prevista per ciascun Comune, dell'art. 9 della stessa convenzione, che disciplina la facoltà di recesso.

A causa della grave crisi che successivamente alla firma della predetta convenzione ha investito anche gli enti locali, riducendone drasticamente la capacità di sostenere spese di investimento, i Comuni hanno dato seguito alle pattuizioni sopra richiamate in tempi e modi notevolmente diversificati.

La società Acque Vicentine ha avvertito, quindi, la necessità di richiedere un parere ad uno studio legale che, esaminata con attenzione la complessa situazione, è pervenuto alle conclusioni che di seguito si riassumono:

- a) eventuali iniziative per l'attuazione coattiva della suddetta convenzione possono essere promosse non dalla società, ma dal Comune di Vicenza, che potrebbe agire ai sensi dell'art. 2932 del codice civile per l'esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre;
- b) gli altri Comuni, però, di fronte a questa iniziativa potrebbero avvalersi della facoltà di recesso dalla convenzione (pur mantenendo lo status di socio) prevista dall'art. 9, richiamato espressamente dall'art. 2, comma 4, dello stesso testo convenzionale;
- c) l'eventuale recesso dalla convenzione, peraltro, farebbe venir meno la possibilità di esercitare il controllo analogo, facendo così decadere una delle condizioni per l'affidamento e lo svolgimento in house del servizio idrico integrato nel territorio del Comune recedente.

Giova sottolineare, comunque, che nello stesso parere si esclude a chiare lettere che "la mancata corrispondenza tra quote di capitale detenute dai singoli Comuni soci e quota della popolazione residente utente del servizio sia in grado, di per sé di alterare in modo significativo" il controllo analogo, che i Comuni esercitano in modo congiunto attraverso l'Assemblea di coordinamento prevista dall'art. 27 dello statuto e, quindi, nel rispetto dei principi elaborati dalla giurisprudenza per le società a capitale pubblico partecipate da più enti.

Per venire a capo della complessa questione si è tentato di pervenire ad un aggiornamento della convenzione sottoscritta nel 2004, prevedendo una dilazione fino al



2035 del termine per l'acquisto del pacchetto azionario previsto per ciascun Comune dall'accordo iniziale.

Questa ipotesi, però, oltre ad essere poco gradita alla maggioranza dei Comuni, non ha avuto sviluppi per altre due ragioni:

- a) per le perplessità sollevate dall'Autorità d'Ambito, che con nota prot. n. 167/FC/IM/an in data 10 febbraio 2015, ha chiesto di limitare al 2024 (invece del 2035) il termine entro il quale completare l'acquisto delle azioni come da convenzione del 2004;
- b) per l'accresciuto valore delle azioni da acquistare che dal 2004 ad oggi è passato da € 92,94 ad oltre 200,00 euro per azione, valore che da qui al 2024 o al 2035, nelle condizioni attuali, è destinato ad aumentare ulteriormente.

Ciò stante, i Comuni come il nostro oltre a sollecitare una riflessione più attenta sulle circostanze che hanno determinato il raddoppio del valore delle azioni dal 2004 ad oggi si vedono costretti a chiedere una rinegoziazione delle condizioni iniziali che preveda, da un lato, il differimento fino al 2035 del termine per l'acquisto dell'intera quota e dall'altro il congelamento del prezzo della singola azione al valore iniziale, alla luce della circostanza, tutt'altro che irrilevante o pretestuosa, che i positivi risultati di esercizio che annualmente consegue la società (e il conseguente continuo aumento delle azioni) è determinato dal gettito tariffario di tutta l'utenza del servizio e non solo dagli utenti del Comune capoluogo o dei Comuni che hanno già acquistato azioni in misura più consistente.

Diversamente, i Comuni che finora hanno acquistato solo parte delle azioni previste inizialmente si trovano, loro malgrado, nella condizione di dover valutare l'ipotesi alternativa del recesso dalla convenzione.

Ferma la necessità di trovare una ragionevole soluzione alla problematica fin qui descritta, per quanto riguarda gli altri aspetti di questa partecipazione azionaria, rilevanti ai fini del piano di razionalizzazione in esame, va evidenziato che, come per la Soraris spa non si ravvisano misure ulteriori per conseguire economie di spesa legate alla composizione degli organi di amministrazione e di controllo ed ai relativi compensi, contenuti entro i limiti di legge.

L'amministrazione infatti è affidata ad un Consiglio di Amministrazione formato nel rispetto dei limiti normativi, con indennità già adeguate agli stessi limiti.

La società svolge la propria attività in misura assolutamente prevalente a favore dei Comuni soci.

Lo statuto prevede meccanismi idonei di controllo analogo.

Dai risultati di bilancio e di esercizio non emergono criticità particolari, come si ricava dalle seguenti tabelle:

Risultato d'esercizio			
	2011	2012	2013
	1.274.471,00	1.425.432,00	2.224.154,00
Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
B) Immobilizzazioni	71.632.637,00	75.792.293,00	81.597.164,00
C) Attivo circolante	40.642.062,00	34.570.684,00	37.538.262,00
D) Ratei e risconti	314.262,00	191.469,00	117.098,00

Totale Attivo	112.588.961,00	110.554.446,00	119.252.524,00
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	15.723.306,00	17.148.737,00	19.372.890,00
B) Fondi per rischi ed oneri	1.030.328,00	1.171.066,00	2.607.596,00
C) Trattamento di fine rapporto	2.222.791,00	2.256.402,00	2.350.731,00
D) Debiti	90.040.186,00	86.360.174,00	85.662.177,00
E) Ratei e Risconti	3.572.350,00	3.618.068,00	9.259.131,00
Totale passivo	112.588.961,00	110.554.447,00	119.252.525,00

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	35.172.211,00	38.287.968,00	40.870.249,00
B) Costi di produzione	- 30.778.129,00	- 33.587.438,00	- 32.164.616,00
Differenza	4.394.082,00	4.700.530,00	8.705.633,00
C) Proventi e oneri finanziari	- 1.969.368,00	- 2.223.603,00	- 1.864.266,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-	-	-
E) Proventi ed oneri straordinari	- 554,00	-	- 766.713,00
Risultato prima della imposte	2.424.160,00	2.476.927,00	6.074.654,00
Imposte	1.149.689,00	1.051.495,00	3.850.500,00
Risultato d'esercizio	1.274.471,00	1.425.432,00	2.224.154,00

Finora i Comuni non sono stati mai chiamati a ripianare le perdite.

L'attività viene gestita in modo più che soddisfacente in virtù di un contratto di servizio che verrà a scadenza nel 2025.

Al momento, quindi, l'Amministrazione Comunale intende mantenere questa partecipazione, per la quale, in virtù di quanto sopra chiarito non ravvisa ulteriori interventi di riorganizzazione degli organi amministrativi o di controllo, ovvero di riduzioni delle relative remunerazioni che, in relazione, all'entità dell'attività svolta e alle relative responsabilità appaiono già congrue e ragionevolmente contenute.

Naturalmente, come finora avvenuto, le scelte societarie continueranno ad essere ispirate all'economicità della gestione dei servizi affidati, e in ciò l'Amministrazione, nei limiti consentiti dalla propria partecipazione, continuerà a dare il proprio contributo.

Attraverso la Società Acque Vicentine il Comune ha alcune modeste partecipazioni indirette in altre società operanti nell'ambito dei servizi per l'ambiente e il territorio.

Entro breve si chiederà alla Società Acque Vicentine di fornire indicazioni e proposte sulle modalità di recepimento delle norme richiamate in premessa.

Le eventuali proposte che verranno così acquisite formeranno un'appendice al presente piano.



5. SOCIETA' SIBET SRL

Preliminarmente appare necessaria una breve ricostruzione delle vicende che hanno portato alla costituzione della "SOCIETA' IMPIANTI BERICO TESINA SRL" o, in forma abbreviata, "SIBET SRL".

Nell'anno 1982 veniva costituito un Consorzio intercomunale per la realizzazione e gestione di un impianto di depurazione e relativo sistema di collettamento.

L'Ente veniva ad esistenza, come persona giuridica pubblica, con provvedimento del Consiglio Regionale n. 665 in data 24 febbraio 1983, assumendo la denominazione di "Consorzio Fognature Bacino Tesina".

Al Consorzio aderivano sei Comuni:

1. Bolzano Vicentino
2. Camisano Vicentino
3. Grumolo delle Abbadesse
4. Grisignano di Zocco
5. Quinto Vicentino
6. Torri di Quartesolo

Nell'anno 1993, in ottemperanza alle norme risultanti dal combinato disposto degli artt. 25 e 60 della legge n.142/90, il Consorzio Fognature Bacino Tesina, su concorde volontà dei sei Comuni partecipanti, veniva trasformato in azienda speciale consortile, con atto rep. N. 7449 in data 24 marzo 1993, a rogito notaio A. Giordani.

Grazie a finanziamenti pubblici e ad accordi di programma con la Regione Veneto, il Consorzio Fognature Bacino Tesina, nel corso degli anni, ha realizzato investimenti stimati in complessivi € **7.598.033,00** (euro settemilionicinquecentonovantottomilatrentatre/00), attraverso i quali è stato possibile:

1. realizzare un moderno ed efficiente impianto di depurazione intercomunale, ubicato in Comune di Grisignano di Zocco, dimensionato per 35.000 abitanti equivalenti;
2. collegare a detto impianto i Comuni di Camisano Vicentino, Grisignano di Zocco e Grumolo delle Abbadesse e successivamente, dopo un accordo con AIM spa e Regione Veneto, anche il Comune di Torri di Quartesolo, limitatamente al territorio in sinistra Tesina.

Il riordino del servizio idrico integrato e l'entrata in vigore della L.R. n. 5/1998, che ha dato attuazione della legge n. 36/1994 (nota come "legge Galli"), sottraevano, però, al Consorzio la possibilità di gestire direttamente i servizi di fognatura e depurazione.

Conseguentemente, il 18 giugno 2003 detti servizi, unitamente all'uso degli impianti realizzati dal Consorzio, venivano affidati, per decisione dell'Autorità d'Ambito, alla Società A.I.M. Vicenza s.p.a. (ora Acque Vicentine s.p.a.).

Il Consorzio Fognature Bacino Tesina, tuttavia, conservava la titolarità – e non poteva essere altrimenti – delle reti ed impianti realizzati.

Stando così le cose ai sei Comuni partecipanti al Consorzio si poneva la seguente alternativa:

1. sciogliere il Consorzio e trasferire gli impianti e le reti, sia pure come coacervo indiviso, agli stessi comuni;
2. trasformare il Consorzio in società di capitali, come consentito dall'art. 115 del T.U. n. 267/2000, come modificato e integrato dalla legge n. 448/2001.

Dopo approfondite valutazioni i sei comuni optavano per la seconda soluzione, fondamentalmente per due ordini di ragioni:

1. perché data la natura dei beni consortili, chiaramente indivisibili, lo scioglimento del Consorzio avrebbe comunque comportato la necessità di avere un referente e un minimo di organizzazione per la gestione del complesso dei beni indivisi;
2. perché secondo una rigorosa interpretazione dell'Agenzia regionale delle entrate, cui era stato inoltrato apposito interpello, al trasferimento, dopo lo scioglimento del Consorzio, dei beni consortili direttamente ai Comuni, non sarebbero stati applicabili i benefici fiscali previsti per l'ipotesi del conferimento degli stessi beni consortili in una società di capitali nata dalla trasformazione del Consorzio, il che avrebbe comportato a carico dei sei comuni consorziati un carico fiscale (per IVA, IRES ed IRAP) pressoché insostenibile e non giustificato da alcun vantaggio effettivo e tangibile per le sei municipalità interessate.

Ciò stante, con atto rogato dal notaio A. Giordani, di Camisano Vicentino, in data 14 dicembre 2006, Num. 32601 di repertorio e num. 5798 di raccolta (registrato a Vicenza 1 il 20.12.2006 al n. 2851 Serie 1, trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Vicenza il 28.12.2006 al n. 35778 R.G. e 21406 R.P.), il Consorzio Fognature Bacino Tesina, così come deciso dai Consigli Comunali dei sei comuni partecipanti veniva trasformato in una società a responsabilità limitata, denominata, come detto, "SOCIETA' IMPIANTI BERICO TESINA SRL" o, in forma abbreviata, "SIBET SRL".

La società è stata iscritta nel registro delle imprese il 30 gennaio 2007.

Avendo come obiettivo la creazione di un'entità giuridica caratterizzata dal minor costo possibile di esercizio e, nel contempo, dal massimo grado di flessibilità, è stato inevitabile prevedere la forma della società a responsabilità limitata.

A questa scelta se ne sono aggiunte altre, tutte orientate a contenere al massimo i costi di gestione, prevedendosi:

1. un amministratore unico, al quale non viene riconosciuto alcun compenso;
2. la mancanza di gettoni o indennità altrimenti denominati per i componenti dell'assemblea (Sindaci o loro delegati dei sei comuni partecipanti) per l'attività svolta nell'organo societario;
3. onorari per il collegio sindacale estremamente ridotti (in tutto € 3.640,00);
4. una collaborazione esterna per la tenuta delle scritture contabile e gli adempimenti fiscali, essa pure di importo oltremodo limitato;
5. altre modeste spese tributarie o simili.

A partire dal 1° gennaio 2015 i predetti costi si sono ulteriormente ridotti grazie all'art. 20, comma 8, del D.L. 91/14 che modificando l'art. 2477 del codice civile ha reso facoltativa la nomina del collegio sindacale per società come la Sibat srl.



Alla luce della richiamata normativa i componenti del collegio dei revisori si sono spontaneamente dimessi.

A partire dal 2015, quindi, le spese di gestione della SIBET srl saranno contenute in un importo non superiore ad 4.000,00 (quattromila) euro all'anno.

Per contro, a fronte di queste spese, la SIBET non riceve dal gestore un canone per l'uso dei beni (depuratore e collettori consortili) utilizzati per la gestione del servizio, così come non li riceveva il Consorzio Fognature Bacino del Tesina, da cui la SIBET ha tratto origine.

L'autorità d'Ambito, infatti, che pure è stata interpellata in merito, ritiene non dovuto il predetto canone in quanto gli impianti sono stati realizzati – e ciò corrisponde al vero – interamente con contributi o finanziamenti regionali. Quindi, un eventuale canone, se applicato, dovrebbe essere, poi, inevitabilmente riversato nella tariffa a carico degli utenti, pur trattandosi di beni realizzati non con investimenti di persone (fisiche o giuridiche private), ma con mezzi finanziari dell'Ente pubblico.

Senonché, disponendo la società di un'unica (e limitata) entrata, rappresentata dagli interessi attivi sulle giacenze di cassa (o su certificati di deposito o altre forme di collocamento non a rischio decise negli ultimi anni per ricevere interessi leggermente più alti), pur azzerando tutte le altre spese, la doverosa applicazione in bilancio, tra i costi della produzione, della quota di ammortamenti (pari per il 2009 ad € 71.535,00) su reti e impianti non può che condurre ad un risultato economico negativo, come risulta dai dati riepilogativi di seguito riportati:

Risultato d'esercizio			
	2011	2012	2013
-	-	-	-
70.745,00	78.047,00	76.385,00	

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
B) Immobilizzazioni	7.063.545,00	6.992.873,00	6.922.200,00
C) Attivo circolante	147.454,00	136.084,00	132.516,00
D) Ratei e risconti	-	655,00	335,00
Totale Attivo	7.210.999,00	7.129.612,00	7.055.051,00

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	7.197.216,00	7.119.168,00	7.042.783,00
B) Fondi per rischi ed oneri	4.000,00	4.000,00	4.000,00
C) Trattamento di fine rapporto	-	-	-
D) Debiti	9.783,00	6.444,00	8.268,00
E) Ratei e Risconti	-	-	-
Totale passivo	7.210.999,00	7.129.612,00	7.055.051,00

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	1.996,00	538,00	1.691,00
B) Costi di produzione	- 80.454,00	- 79.782,00	- 79.886,00
Differenza	- 78.458,00	- 79.244,00	- 78.195,00
C) Proventi e oneri finanziari	828,00	1.197,00	1.811,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-	-	-
E) Proventi ed oneri straordinari	6.885,00	-	1,00
Risultato prima della imposte	- 70.745,00	- 78.047,00	- 76.385,00
Imposte	-	-	-
Risultato d'esercizio	- 70.745,00	- 78.047,00	- 76.385,00

Preme evidenziare, comunque, che la chiusura dei bilanci con risultati di esercizi negativi, che, per le cause sopra indicate, la SIBET srl sistematicamente ha finora registrato, non ha creato problemi ai comuni soci perché:

- a) la SIBET srl, grazie all'oculata gestione del Consorzio Fognature Bacino del Tesina, da cui ha tratto origine, ha ereditato una disponibilità di cassa (attivo circolante) che è tuttora pari ad oltre 70.000,00 euro;
- b) le perdite di gestione sono state sempre prontamente ripianate con l'utilizzo delle riserve.

Nondimeno, anche alla luce degli stimoli ricevuti dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti, in questi anni hanno cercato di risolvere alla radice il problema attraverso lo scioglimento della società che, di per sé, non svolge alcun servizio.

Sono state intraprese, quindi, due iniziative rivelatesi, però, entrambe non percorribili.

La prima è stata un nuovo interpello all'Agenzia Regionale delle Entrate, formulato sulla base dell'evoluzione normativa intervenuta dopo il primo interpello (di cui si è parlato sopra) per verificare se la retrocessione dei beni dalla società ai sei Comuni potesse beneficiare del medesimo regime di neutralità fiscale previsto per il conferimento.

La risposta è stata ancora una volta negativa per l'inammissibilità di interpretazioni o applicazioni estensive delle agevolazioni fiscali previste in deroga rispetto al regime generale.

Il rilevantisimo carico fiscale (pari, solo per l'IVA a circa settecentomila euro) conseguente all'eventuale scioglimento della società e assegnazione dei beni ai Comuni soci, hanno indotto questi ultimi ad esplorare la percorribilità di una seconda ipotesi: la fusione per incorporazione in Acque Vicentine spa.

Quest'ultima aveva manifestato un deciso interesse al perfezionamento dell'operazione, che potenziando gli assett societari, ne migliorava la capacità di accesso al credito.



Per proseguire nell'iter avviato, la direzione di Acque Vicentine aveva chiesto di contattare il Comune di Vicenza, socio di maggioranza, per mettere a punto gli ulteriori sviluppi della proposta.

Purtroppo, nel corso di un apposito incontro tenutosi presso il Comune di Vicenza, è stata sollevata la questione dell'inconferibilità dei beni demaniali in società di capitali che oggi, dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 320/2011, è al centro del dibattito dottrinale e giurisprudenziale in materia di servizi pubblici a rete.

La sorte della società in questione è stata, infine, riesaminata alla luce delle più recenti disposizioni introdotte dalla legge 190/2014.

Il 13 marzo 2015 si è quindi tenuto un incontro tra i Comuni soci di SIBET srl e i Comuni di SIBET acqua srl di cui si parlerà subito dopo.

Le conclusioni che sono emerse da questo ennesimo approfondimento si possono così sintetizzare, tenendo sempre ben presente che i sei Comuni soci intendono pervenire all'estinzione della società, purchè ciò non comporti conseguenze finanziarie più gravose (e, allo stato attuale, non di poco) di quelle che vengono attualmente sostenute per il mantenimento dell'ente con il limitatissimo onere annuo di gestione sopra ricordato (circa quattromila euro all'anno).

Sono state quindi esaminate tre opzioni possibili:

1. lo scioglimento della società con messa in liquidazione e successiva assegnazione dei beni ai Comuni soci;
2. la fusione con SIBET Acqua srl;
3. una più decisa presa di posizione nei confronti dell'Autorità d'ambito e del gestore che ha in uso gratuito gli impianti, in modo da arrivare quanto meno a trasferire a quest'ultimo gli oneri di ammortamento che attualmente determinano le annuali perdite di esercizio, ripianate con l'utilizzo delle riserve.

La prima opzione, di fatto, è impraticabile perché i benefici fiscali previsti dall'art. 1, comma 568-bis, della legge 147/2013 per gli scioglimenti deliberati entro il 6 maggio 2016 non si estendono all'IVA che, pertanto, graverebbe sul trasferimento dei beni della società ai Comuni per il suindicato – e insostenibile – onere di circa 700.000,00 (settecentomila) euro.

La seconda opzione sarà meglio illustrata nel paragrafo successivo, dedicato alla SIBET Acqua srl.

La terza opzione sarà sicuramente valorizzata con una rinnovata e motivata richiesta all'Autorità d'Ambito e ad Acque Vicentine s.p.a. per l'inquadramento dell'uso dei beni della società (che al momento è gratuito) in uno schema amministrativo o negoziale (ad esempio affitto di ramo d'azienda) che consenta di raggiungere il duplice obiettivo di:

- a) prevedere un canone o corrispettivo per l'uso dei beni che sia almeno pari alla (ben modeste) spese (non superiori ai 4.000,00 euro all'anno) per gli adempimenti minimi richiesti per l'esistenza di SIBET srl;
- b) trasferire ad Acque Vicentine spa gli oneri per l'ammortamento dei beni che, per principio generale, va sempre correlato ai ricavi dell'attività.

6. SOCIETA' SIBET ACQUA SRL

Rispetto alla SIBET srl è, invece, diversa la situazione di **SIBET ACQUA SRL**, per illustrare la quale, però, necessita un'esposizione piuttosto articolata.

Fino all'anno 2002 i Comuni di Camisano Vicentino, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Montegalda, Montegaldella e Torri di Quartesolo hanno ricevuto il servizio di fornitura dell'acqua potabile dal Consorzio Interprovinciale Acquedotto Euganeo Berico (d'ora in poi "CIAEB" o "AEB").

In attuazione della L.S. 5 gennaio 1994, n. 36 e della L.R. 27 marzo 1998, n. 5, entrambe approvate per il riordino del servizio idrico integrato, nel 2002 il predetto CIAEB avviava la procedura per lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Ente.

In sede di scioglimento, l'Assemblea consorziale, con deliberazione n. 16 in data 07/11/2002 decideva, tra l'altro,

"...di conferire, in nome e per conto dei Comuni consorziati, il complesso aziendale nella sua interezza, ancorché di valore superiore a quello delle azioni che saranno emesse per l'aumento di capitale sociale di Seta spa che verrà deliberato a condizione che la conferitaria restituisca al Consorzio o direttamente ai Comuni vicentini non conferenti, entro i tempi tecnici strettamente necessari al notaio per provvedere alle vulture dei beni nell'ambito della procedura di conferimento, l'eccedenza tra il valore complessivo aziendale conferito risultante dalla relazione di stima e il valore di sottoscrizione, sotto forma di retrocessione del complesso aziendale costituito da tutti i beni organizzati e funzionali alla gestione del servizio idrico nel territorio dei Comuni Vicentini ed individuabili nella proprietà al 100% delle reti di distribuzione, degli altri impianti minori (serbatoi pensili, etc), degli allacciamenti e dei contatori inesistenti sul territorio dei Comuni Vicentini e comproprietà al 50% degli impianti costituiti dalla Centrale di Abbadia Polesse, di Riviera Berica, dei relativi impianti ed opere di prelevamento idrico, del serbatoio di Villa Guiccioli e la Galleria Valmarana nonché dei tratti delle condotte adduttrici già individuati dalla Commissione paritetica per un valore complessivo di € 8.767.355,90. Nel complesso aziendale oggetto di retrocessione verranno inserite, a titolo di passività, anche quei finanziamenti imputabili specificatamente ai singoli beni o al complesso dei beni oggetto di retrocessione al fine di rendere nullo o di ridurre il valore del conguaglio a favore della conferitaria Seta spa che sorge dalla differenza tra il valore dei beni retrocessi pari a € 8.767.355,90 e l'importo complessivo delle quote spettanti ai Comuni vicentini non conferenti, ...pari a € 7.726.563,86."

Nonostante vari incontri e ripetuti tentativi, tra SETA spa e i citati sei Comuni vicentini già aderenti al disciolto Consorzio Euganeo Berico (che d'ora in poi saranno chiamati, per brevità, "i sei Comuni") non si riusciva ad individuare modalità condivise per la retrocessione dei predetti beni.

Si apriva così una lunga e complessa fase contenziosa che interessava il TAR, il Consiglio di Stato, il Tribunale Superiore per le Acque Pubbliche e le Sezioni Unite della Cassazione (per regolamento di giurisdizione) senza, peraltro, approdare a decisioni di merito e definitive.

Per risolvere quest'intricata vicenda amministrativa venivano avviati nuovi contatti con tutti gli enti coinvolti (ben dodici: i sei Comuni vicentini, l'ATO Brenta e l'ATO Bacchiglione, il CIAEB e le società SETA spa, Entra spa ed Acque Vicentine spa), alla fine dei quali si riusciva, nel maggio del 2010, a chiudere un protocollo d'intesa i cui contenuti si possono così sintetizzare:

- a) i sei Comuni si impegnavano a costituire una società patrimoniale rispondente ai requisiti di cui all'art. 113, comma 13 del D.Lgs. 267/00 o, in alternativa, individuare una società esistente dotata delle medesime caratteristiche, alla quale SETA S.p.A. avrebbe trasferito il complesso aziendale dei beni da retrocedere sopra richiamati (50% degli impianti costituiti dalla centrale di Abbadia Polesse, serbatoio di Villa Guiccioli, ecc. , il cui valore era stato definito in € 8.767.355,90);
- b) la società patrimoniale si sarebbe fatta carico del pagamento a favore di SETA S.p.A. delle passività date dalla differenza tra € 8.767.355,90 ed € 7.726.563,86;
- c) Acque Vicentine spa sarebbe subentrata ad ETRA S.p.A. nella gestione del servizio di acquedotto nei Comuni Vicentini con modalità idonee a garantire la continuità del servizio e ad evitare qualunque pregiudizio agli utenti (subentro avvenuto il 1 aprile 2010);
- d) la stessa Acque Vicentine spa avrebbe stipulato un contratto di servizio con la costituenda società patrimoniale dei Comuni Vicentini finalizzato a regolamentare le modalità di gestione del complesso aziendale, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, assicurando alla stessa la corresponsione di un corrispettivo per l'utilizzo dei suddetti beni;
- e) la cessazione del contenzioso in atto e la rinuncia a tutti i ricorsi pendenti.

Quindi, in attuazione del suddetto protocollo:

1. i sei Comuni vicentini costituivano la società SIBET ACQUA srl, con capitale sociale di € 10.000,00;
2. con atto in data 12 novembre 2012, n. 263023 di Rep. e n. 38025 di Racc., a rogito notaio Francesco Crivellari di Padova, la società SETA spa retrocedeva alla suddetta società SIBET Acqua srl i beni sopra richiamati;
3. SIBET Acqua riconosceva a SETA s.p.a., le passività a carico dei sei predetti Comuni vicentini, riferite al predetto complesso aziendale;
4. Acque Vicentine s.p.a. subentrava ad ETRA s.p.a. nella gestione del servizio di acquedotto nei sei Comuni Vicentini citati;
5. Acque Vicentine s.p.a. sottoscriveva il contratto di servizio con SIBET ACQUA srl e si impegnavano a versarle un corrispettivo annuo per consentirle di provvedere all'estinzione delle passività assunte nei confronti di SETA, rateizzate fino al 2022.

Le voci attive indicate nel bilancio di SIBET ACQUA srl trovano giustificazione in quest'ultimo punto.

Risultato d'esercizio			
	2011	2012	2013
	402,00	5.068,00	3.620,00


Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
B) Immobilizzazioni	2.274,00	4.421.805,00	4.309.347,00
C) Attivo circolante	10.970,00	102.558,00	251.630,00
D) Ratei e risconti	-	-	-
Totale Attivo	13.244,00	4.524.363,00	4.560.977,00

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	10.402,00	3.793.456,00	3.797.076,00
B) Fondi per rischi ed oneri	-	-	-
C) Trattamento di fine rapporto	-	-	-
D) Debiti	2.842,00	730.882,00	759.504,00
E) Ratei e Risconti	-	25,00	4.397,00
Totale passivo	13.244,00	4.524.363,00	4.560.977,00

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	1.000,00	95.159,00	125.614,00
B) Costi di produzione	- 482,00	- 87.992,00	- 120.141,00
Differenza	518,00	7.167,00	5.473,00
C) Proventi e oneri finanziari	- 5,00	- 16,00	- 296,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-	-	-
E) Proventi ed oneri straordinari	-	- 112,00	- 2,00
Risultato prima della imposte	513,00	7.039,00	5.175,00
Imposte	111,00	1.971,00	1.555,00
Risultato d'esercizio	402,00	5.068,00	3.620,00

Sulle future decisioni relative a questa società, fatte le debite differenze, vale quanto detto a proposito della SIBET srl, in considerazione, anche in questo caso, dell'insostenibile peso fiscale nell'ipotesi di scioglimento e assegnazione dei beni ai soci.

Per il resto le spese di gestione sono già ridotte al minimo, al di sotto del quale è impensabile scendere.



7. ALTRE PARTECIPAZIONI E ASPETTI OPERATIVI

Il Comune detiene anche una piccola partecipazione in Banca Etica spa di cui entro l'anno si valuterà l'eventuale dismissione.

Sul piano puramente operativo, entro la metà del 2015 daremo seguito alle azioni indicate al precedente paragrafo 5 per SIBET srl.

Entro l'anno, infine, come Comune socio di Soraris spa e di Acque Vicentine spa saremo chiamati ad intervenire per risolvere le problematiche alle quali abbiamo accennato nei rispettivi paragrafi.

Torri di Quartesolo, 20 marzo 2015

IL SINDACO
- Ernesto Ferretto -
